COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

9.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 MARZO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MALFATTI

INDICE

PAG.

Sostituzioni:

PRESIDENTE 57

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA) (1251) 57

PRESIDENTE 57, 59, 61, 63

DAL SASSO 61

GIOVANNINI 59, 63

MACCHIAVELLI 61

PANDOLFI, *Relatore* 57, 61

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 60, 62

SERRENTINO 60

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

BELCI e MAROCCO: Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586);

BOLOGNA: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (995) . 64

PRESIDENTE 64, 66, 71, 73, 74

GASTONE 66, 70, 73

MACCHIAVELLI 69, 73

MAZZARRINO, *Relatore* 64, 69, 70, 73

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 71

SPINELLI 74

Votazione segreta:

PRESIDENTE 74

La seduta comincia alle 10,10.

CESARONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna i deputati Azzaro. Laforgia, Pavone e Prandini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Bertè, Ciccardini, La Loggia e Orsini.

Discussione del disegno di legge: Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA) (1251).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA) ».

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgere la relazione.

PANDOLFI, *Relatore*. Il provvedimento al nostro esame prevede l'adesione dell'Italia alla terza integrazione del capitale dell'IDA, l'Associazione internazionale per lo sviluppo, inquadrata nella Banca mondiale, che si propone di fornire aiuti ai paesi in via di sviluppo sotto forma di crediti a lunghissimo termine e con tasso di interesse pressoché nullo.

L'iniziale adesione del nostro paese a questa Associazione fu stabilita con la legge 12

agosto 1962, n. 1478, secondo la quale l'Italia si impegnava a sottoscrivere una quota iniziale pari a 18,8 milioni di dollari. Nel 1964, poi, l'Italia contribuì con altri 30 milioni di dollari alla prima integrazione del capitale dell'IDA. È infatti evidente che, trattandosi di operazioni che prevedono la riscossione di un tasso di interesse praticamente nominale (0,75 per cento per spese di gestione a partire dall'undicesimo anno dalla concessione del prestito), è necessario provvedere periodicamente alla reintegrazione del capitale dell'Associazione, la quale altrimenti dovrebbe ben presto interrompere le operazioni.

Queste le ragioni della prima integrazione (quella del 1964) e di quelle che sono state decise successivamente, con l'adesione, sia pure in notevole ritardo, dell'Italia. L'ultimo impegno è stato assunto con un provvedimento legislativo degli ultimi mesi del 1970, che prevedeva una anticipazione provvisoria per coprire le quote necessarie alla terza ricostituzione del fondo. Col provvedimento oggi al nostro esame si rende definitivo quell'impegno e si recepisce inoltre l'ulteriore accordo del 1971, in base al quale il contributo totale dei vari paesi fu elevato a 96 milioni di dollari, da corrispondersi in quattro annualità, come previsto dall'articolo 1 del disegno di legge che stiamo esaminando.

Faccio presente alla Commissione che è ormai urgente procedere alla definitiva approvazione di questo disegno di legge, visto che il nostro paese è sempre stato in sensibile ritardo rispetto agli altri e non ha ancora effettuato il versamento preliminare per la reintegrazione del fondo IDA. Dalla relazione presentata nel settembre del 1972 dal presidente Mc Namara, a nome della Banca mondiale, risulta infatti che tra i paesi che hanno provveduto ad anticipare 448 milioni di dollari per la terza reintegrazione manca l'Italia: questa inadempienza non ha permesso che la reintegrazione divenisse esecutiva, e siamo ormai giunti quasi alla metà del periodo di tempo previsto per la reintegrazione degli accordi del 1971, secondo i quali è necessario che vengano garantiti almeno 1.900 milioni di dollari prima che la reintegrazione possa avere effettivamente luogo. Si comprende quindi facilmente la necessità di approvare quanto prima questo provvedimento.

Credo che valga anche la pena di aggiungere qualcosa circa lo stato di attuazione dei programmi dell'IDA. Da un punto di vista puramente statistico, ci si potrebbe anche dichiarare soddisfatti, dal momento che nel 1972 si è registrato un incremento piuttosto notevole del numero delle operazioni: 68 interventi in favore di 38 paesi, per un totale di 999,7 milioni di dollari.

Bisogna però aggiungere (come del resto è detto anche nella relazione annuale dell'Associazione) che questi dati statistici sono in una certa misura illusori, in quanto il flusso delle risorse non solo dell'IDA ma anche della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo è del tutto sproporzionato rispetto ai livelli previsti quando fu deciso di destinare l'uno per cento del prodotto nazionale lordo di tutti i paesi partecipanti a questi interventi in favore dei paesi in via di sviluppo.

Si può anche osservare che non sono sufficientemente garantiti tre elementi indispensabili per l'efficacia degli aiuti: cioè la multilateralità degli aiuti, la neutralità politica degli stessi, una minore onerosità nelle forme di aiuto ai paesi sottosviluppati (o « emergenti », come più propriamente si dice oggi).

La multilateralità degli aiuti è – ad esempio – oggi vulnerata dal fatto che i paesi del blocco sovietico non partecipano né alla BIRS, né all'IDA. Ciò rende meno efficaci le forme di sovvenzione da parte dei paesi erogatori, che in sostanza sono soltanto quelli del blocco occidentale. I colleghi ricordano, per altro, che esiste una distinzione tra i membri dell'IDA: i paesi appartenenti al cosiddetto primo gruppo (in sostanza quelli erogatori) che sottoscrivono il loro capitale per il 10 per cento in oro e per il 90 per cento in monete convertibili; i paesi membri del cosiddetto secondo gruppo (in maggioranza i destinatari degli aiuti) che sottoscrivono le loro quote per il 10 per cento in moneta convertibile e per il 90 per cento in moneta nazionale.

Per quanto concerne la neutralità politica degli aiuti, si fa osservare che le forme in atto presuppongono di norma l'impiego dei fondi per acquisti nell'area dei paesi eroganti. Ciò evidentemente rappresenta una qualche diminuzione di efficacia degli aiuti stessi, riducendo la libertà di scelta nell'impiego delle somme che vengono concesse ai paesi emergenti.

Abbiamo, infine, la onerosità delle forme di aiuto. Tale onerosità non può certo imputarsi all'IDA, le cui sovvenzioni, come ho detto, sono particolarmente convenienti; ma si registra indubbiamente per gli aiuti concessi dalla Banca mondiale (il tasso di interesse praticato dalla BIRS, infatti, è del 7,25 per cento). D'altra parte, occorre ricordare che la BIRS agisce come una qualsiasi banca, cosicché il tasso di interesse per i prestiti, sia pure a lungo termine, non può discostarsi

molto da quello praticato normalmente a livello mondiale.

Appare evidente come il problema di migliorare l'intera struttura degli aiuti ai paesi emergenti sia di carattere fondamentale. Esso è stato ripetutamente segnalato nelle relazioni del Fondo monetario, come in quelle della Banca internazionale. Si registra, invece, un grado di attenzione insufficiente da parte dei paesi interessati nel senso di una partecipazione attiva degli Stati più sviluppati allo sviluppo dei paesi emergenti. Come è noto, per la stessa riforma del Fondo monetario internazionale si è in parte interessati a problemi di questo tipo. Si potrebbe, ad esempio, cercare di vedere se non sia possibile, attraverso un ruolo specifico dei diritti speciali di prelievo, trovare forme che incrementino la liquidità internazionale a favore dei paesi emergenti. Si tratta, insomma, di uno dei grandi temi sui cui si misura l'interesse mondiale, soprattutto dei paesi più attivi in questo campo. È tema, questo, sul quale abbiamo subìto molti scacchi, ed in merito al quale è necessario compiere ogni sforzo per riparare a quanto non è stato finora fatto.

Entrando nel merito e nell'articolazione del provvedimento, segnalo che l'articolo 1 è quello che prevede la misura dell'integrazione che ho prima illustrato. L'articolo 2 stabilisce, invece, le modalità attraverso le quali è possibile raggiungere lo scopo fissato dall'articolo 1, l'erogazione quadriennale – cioè – di somme pari a 96.720.000 dollari statunitensi. Si impiega, in pratica, la tecnica che venne già decisa in occasione del provvedimento di adesione (legge 12 agosto 1962, n. 1478). In altre parole, il ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento della valuta necessaria a favore dell'IDA. A fronte di tale versamento, il ministro del tesoro rilascia all'Ufficio italiano dei cambi speciali certificati di credito, fino alla concorrenza della somma corrispondente al versamento effettuato a favore dell'IDA. Su detti certificati viene praticato un tasso di interesse dell'1 per cento. Essi sono altresì equiparati ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

Per quanto riguarda la copertura – articolo 5 – debbo osservare che la Commissione bilancio ha creduto – opportunamente a mio avviso – di segnalare la necessità di introdurre una variazione formale. Si tratta di specificare che la maggiore spesa relativa al 1972 va posta a carico del capitolo n. 3523, e non già a riduzione dello stesso. Trattandosi infatti, per il 1972, di un esercizio chiuso la copertura non può essere che a carico del fondo globale. La differenza può sembrare soltanto formale, ritengo che valga la pena di accogliere il suggerimento della V Commissione. L'emendamento da quest'ultima formulato vuole sostituire il primo comma dell'articolo 5 con il seguente: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Con questa proposta di emendamento, esprimo parere favorevole sul disegno di legge n. 1251, raccomandando alla Commissione la sollecita approvazione dello stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GIOVANNINI. Nel 1970, allorché discutemmo del problema in esame, la parte politica cui appartengono non si dichiarò contraria, in via di principio, al provvedimento. Ciò sia perché il nostro paese fa parte – quale membro del Fondo monetario internazionale – dell'IDA, sia, e soprattutto, in ossequio al principio di solidarietà internazionale assunto anche dal nostro paese (come uno dei più sviluppati) nei confronti di quelli che non hanno ancora raggiunto un adeguato grado di sviluppo.

Il nostro dissenso verteva sull'ordinamento statutario dell'IDA, da noi giudicato inadeguato alla realtà. Del resto, di dissensi se ne erano registrati anche all'interno dell'IDA stessa, come venne ammesso dallo stesso relatore in occasione dell'esame del precedente provvedimento. Facemmo allora presente che gli Stati membri non erano posti sullo stesso piano, che non trattavano tra loro da pari a pari. La parte del leone, quanto a potere decisionale, veniva lasciata agli Stati Uniti ed alla Gran Bretagna, quali maggiori contribuenti al fondo dell'IDA. Cosicché il peso degli altri paesi veniva a risultare considerevolmente inferiore come se l'IDA non fosse una associazione di paesi a carattere politico, bensì una società azionaria. Pertanto, noi ritenemmo di chiedere allora al Governo italiano di rivendicare la parità di tutti i membri dell'IDA, indipendentemente dall'entità del rispettivo contributo finanziario. Il contributo dei dieci paesi più svilupppati aderenti all'IDA doveva essere commisurato all'1 per cento del reddito glo-

bale prodotto nei paesi stessi; e su questa base concordata doveva poggiare la parità di tutti i paesi membri dell'IDA, senza alcuna posizione di superiorità di alcuni rispetto ad altri. Per questo - come diversi colleghi ricorderanno - chiedemmo al Governo di farsi promotore di una revisione dello statuto dell'IDA. Il rappresentante del Governo disse allora che, sino a quando non si fosse arrivati ad un nuovo ordinamento mondiale, ciascuno avrebbe pesato per quello che effettivamente era. Ma noi chiedemmo al Governo che l'IDA diventasse un organismo mondiale di altro tipo, diverso da quello che era fino a quel momento. Tuttavia, il relatore ci disse, che la distribuzione del potere di voto tra i paesi membri dell'IDA era in corso di revisione, e che già un primo accordo era stato raggiunto per accrescere il voto capitario rispetto a quello collegato proporzionalmente all'ammontare della quota di sottoscrizione.

Ebbene, cos'è avvenuto in questo frattempo ? C'è stata o non c'è stata questa revisione ? Lo statuto dell'IDA è stato modificato oppure no ? Noi saremmo veramente lieti di apprendere che ciò è avvenuto, perché da questo può dipendere anche il nostro giudizio ed un nostro atteggiamento diverso da quello passato, pur aderendo noi in via di principio al fatto che l'Italia contribuisca al fondo IDA. Siamo consapevoli del ruolo che anche il nostro paese deve svolgere verso i paesi meno sviluppati e più bisognosi, contribuendo adeguatamente al loro progresso. Tuttavia, è anche necessario salvaguardare l'indipendenza politica di tali paesi, sottraendoli all'influenza delle potenze militarmente ed economicamente più forti. Ebbene, permanendo lo stato di cose attuale, ai paesi nuovi o del terzo mondo non viene certamente assicurata la neutralità degli aiuti.

Dalla risposta che ci verrà data su tale questione dipenderà anche il nostro atteggiamento, che desidero ribadire, potrà essere diverso da quello assunto in passato.

SERRENTINO. Il provvedimento al nostro esame contiene, a mio avviso, un concetto importante che è alla base dell'utilizzazione dei fondi che l'IDA riconosce ai paesi emergenti; e tale concetto si esplica in modo particolare con la possibilità, nella libera competizione internazionale, da parte di questi paesi, di andare sui mercati di coloro che finanziano l'IDA ad effettuare i propri acquisti in base ai finanziamenti ricevuti. Pertanto, detti paesi hanno una possibilità di scelta nell'acquisire informazioni tecniche, brevetti tecnici, beni strumentali, in condizioni di libera competizione. Questo è, naturalmente, fondamentale. In tal modo, si riesce a superare quel concetto della non neutralità degli aiuti che è stato espresso poco fa dall'onorevole Giovannini. È vero, infatti, che l'IDA ha uno statuto che discrimina tra i vari compartecipanti alla contribuzione sulla base dei fondi necessari per sviluppare i suoi interventi, ma è anche vero che esiste libertà ed autonomia nelle scelte relative all'acquisto di beni e di strumenti da parte dei paesi considerati. Ecco, dunque, che il concetto di neutralità degli aiuti si esplica proprio nell'impostazione di libera scelta rispetto alla possibilità di utilizzare i fondi.

Quello che, invece, vorrei mettere in rilievo è che l'Italia, partecipando all'IDA, ha già avuto i suoi benefici attraverso l'aumento delle proprie esportazioni verso i paesi beneficiari. Infatti abbiamo esportato servizi e beni in diversi paesi; nonostante ciò abbiamo purtroppo sentito il relatore mettere in evidenza i ritardi con cui ci comportiamo in sede internazionale, e che ci fanno additare come inadempienti. Questo è veramente un motivo di dispiacere per noi. Infatti, in primo luogo, siamo un paese tra i più industrializzati e, in secondo luogo, proprio dal punto di vista culturale e civile, non dovremmo essere secondi a nessuno in tali iniziative. Pertanto, aderisco alla richiesta del relatore di approvare il provvedimento quanto prima possibile. Inoltre, desidero richiamare l'attenzione dello stesso relatore sul fatto che l'articolo 1 prevede anche per il 1974 una certa quota di stanziamento; perché, allora, non prevediamo, in tale prospettiva, anche la copertura del 1974, sincronizzando il contenuto dell'articolo 1 con quello dell'articolo 5 per quanto riguarda la copertura ? Il secondo comma dell'articolo 1 afferma che il contributo per l'anno 1973-1974 è stato fissato in 27 milioni e 700 mila dollari. Noi pensiamo alla copertura per gli anni 1972-1973: ciò significa che poi, entro la fine dello stesso 1973, dovremo riprendere in esame il provvedimento al fine di farlo valere anche per il 1974. Allora, non ci converrebbe pensare fin d'ora alla copertura per il 1974 , Forse, dal punto di vista tecnico, da parte del Tesoro potrebbero esservi obiezioni...

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A parte questo fatto, bisognerebbe richiedere il parere alla V Commissione.

SERRENTINO. Allora, ritiro questa mia proposta e senz'altro dichiaro la mia adesione

all'approvazione del disegno di legge con l'emendamento proposto dal relatore.

MACCHIAVELLI. Il nostro gruppo non è contrario al provvedimento in esame. Giustamente l'onorevole Serrentino faceva presente che dalla nostra partecipazione a questo organismo internazionale sono derivati benefici anche per noi, tuttavia vorrei ricordare che lo scopo per il quale nel 1962 fu costituita l'IDA, non era tanto quello di avvantaggiare gli Stati promotori dell'iniziativa, quanto quello di mostrare una concreta solidarietà ai paesi cosiddetti in via di sviluppo. Tuttavia, dal 1962 ad oggi, molte cose sono cambiate e si sono verificati fatti di importanza tale da comportare non soltanto l'opportunità di rivedere lo statuto dell'IDA, ma anche la necessità di conoscere in modo più preciso come sono stati distribuiti i relativi fondi.

Pur apprezzando lo zelo dell'onorevole relatore Pandolfi che ha notevolmente integrato la relazione che accompagna il disegno di legge, noi riteniamo che, se è in condizione di farlo, l'onorevole rappresentante del Governo potrebbe e dovrebbe fornirci più precise indicazioni non soltanto su quello che è stato fatto in quest'ultimo periodo, ma anche e soprattutto su quelli che sono gli obiettivi o, per lo meno, su quello che è il contenuto di idee delle proposte concrete che il Governo italiano intende avanzare nell'ambito di questo organismo, organismo per il quale riteniamo opportuna un'azione di allargamento, pur con la consapevolezza della difficoltà di porre tutti i paesi membri su una posizione paritaria per quanto si riferisce al potere decisionale. A questo proposito, va osservato che nel campo della politica internazionale già figurano organismi nei quali, almeno dal punto di vista formale, le maggiori potenze non godono di una posizione di supremazia nei confronti dei paesi inferiori dal punto di vista politico, economico e demografico.

In particolare, vorrei pregare l'onorevole sottosegretario di fornire, nella sua replica, delucidazioni in merito a quella solidarietà multilaterale ed a quella neutralità che sono state richiamate, e che secondo me costituiscono uno dei punti fondamentali che dovrebbero essere alla base della Associazione internazionale per lo sviluppo.

DAL SASSO. Il mio gruppo non è contrario al provvedimento, considerate le sue finalità e le influenze positive che esso ha avuto sul nostro commercio estero. Ha tuttavia alcune perplessità per quanto riguarda la copertura, cioè il ricorso al capitolo n. 3523. Secondo noi, tale ricorso riduce le possibilità di iniziativa parlamentare e ci domandiamo se non sarebbe stato meglio ricorrere ad altri sistemi: l'onorevole sottosegretario potrà indicare se ciò sarebbe stato possibile.

La suddetta perplessità, per il ricorso al capitolo indicato, ci pone in una situazione di non perfetta adesione a questo provvedimento, per cui mi riservo di ascoltare la replica dell'onorevole sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PANDOLFI, *Relatore*. Intendo replicare brevemente alle osservazioni che sono state fatte da vari colleghi che ringrazio per i loro interventi nella discussione.

L'onorevole Giovannini ha ripreso un tema già sviluppato in occasione di una precedente discussione, alla fine del 1970, circa un provvedimento simile a quello di cui ci stiamo occupando. Vorrei fargli osservare che, a termini di statuto, i paesi membri dell'IDA, sono distinti in due « parti » o « tabelle »: alla prima appartengono 19 paesi, alla seconda i restanti 89, essendo attualmente 108 il numero complessivo dei paesi membri. Tale distinzione è dovuta essenzialmente alla necessità di favorire la partecipazione dei paesi emergenti al fondo IDA attraverso una facilitazione tutta particolare, che ho già ricordato, relativa alle modalità dei versamenti. Mentre i paesi della prima « tabella » versano la loro quota nella misura del 10 per cento in oro e del 90 per cento in moneta convertibile, in dollari, ovvero con mezzi di riserva internazionalmente riconosciuti, i paesi della seconta « tabella » viceversa, versano la loro quota in dollari per il 10 per cento, e per il 90 per cento in moneta propria, che non appartiene cioè a mezzi di riserva internazionalmente riconosciuti. Da questo punto di vista non è criticabile la suddetta distinzione.

Ha invece fondamento la richiesta dell'onorevole Giovannini per una revisione del potere di voto. Tale potere è disciplinato dallo statuto dell'IDA in maniera abbastanza simile a quanto previsto per il Fondo monetario internazionale.

In sostanza, tale potere di voto in parte è rigido e in parte è proporzionale alle quote versate dai partecipanti. È da accogliere la richiesta intesa a realizzare una revisione del potere di voto, e precedentemente mi sono

espresso nel senso che il Governo (e mi sembra che qualcosa in proposito sia stato fatto) dovrebbe sollecitare un maggior equilibrio nel conferimento del potere di voto, attraverso l'elevazione della parte di esso attribuita al singolo paese membro in quanto tale.

L'onorevole Serrentino, oltre all'esigenza di sopperire con maggior prontezza alle nostre incombenze in seno all'IDA, ha formulato un'osservazione relativa all'ammontare della cifra indicata dall'articolo 5 del disegno di legge, in sede di copertura. Vorrei far notare che la somma necessaria per soddisfare il fabbisogno globale di 61 miliardi di lire non è indicata in questo provvedimento. Infatti, da un'attenta lettura del primo e secondo comma dell'articolo 2, si ricava che i 61 miliardi necessari verranno versati dal Ministero del tesoro all'Ufficio italiano dei cambi, attraverso l'emissione di certificati di credito che sono ammortizzabili in 10 anni, ma a partire dal 1° luglio successivo all'anno di emissione. Presumendo che l'anno di emissione dei certificati sia il 1973, l'ammortamento decorrerà dal 1° luglio 1974. In pratica, con il 1° luglio 1975, ci sarà la prima *tranche* di un decimo dei 61 miliardi da ammortizzare; allora saremo in sede di copertura di oneri relativi all'anno finanziario 1975.

È chiaro che a partire da quell'anno senza bisogno di ulteriori provvedimenti legislativi vi sarà un apposito capitolo di spesa che prevederà la quota di copertura decennale; mentre le somme qui indicate in 180 milioni per il 1972 e in 290 milioni per il 1973 comprendono, tra l'altro, una somma che credo venga stanziata a titolo di eventuali interessi per la parte relativa al versamento anticipato; almeno io ritengo di dare questa interpretazione: eventualmente l'onorevole sottosegretario potrà fornire chiarimenti.

Gli accordi che sono stati negoziati nel 1970-71 prevedevano la sottoscrizione di una quota ulteriore, cioè di un ammontare ulteriore di risorse a titolo di integrazione della quota iniziale, ma anche un versamento anticipato. Ho l'impressione che il nostro paese si sia seriamente proposto di dare corso al versamento anticipato, ma dalla relazione, che ho accuratamente compulsato – mi riferisco alla relazione presentata nel settembre del 1972 – non risulta ancora questo versamento. Ritengo, dunque, che queste somme relative al 1972 e al 1973 si riferiscano al versamento anticipato sulla somma globale di 96 milioni 720 mila dollari, che rappresenta la somma per la quota di reintegrazione nei confronti dell'IDA. Con questo credo di aver dato qualche chiarimento.

Vorrei anche osservare che l'Italia ha versato una quota iniziale di 18 milioni 160 mila dollari e ha versato una quota successiva di riserve supplementari, come è indicato nel bilancio dell'IDA, per 78 milioni 360 mila dollari; attualmente, quindi, ha versato 96 milioni 720 mila dollari che, dopo la svalutazione del dollaro (la prima svalutazione, quella del dicembre 1971), dovrebbero essere rapportati a 104 milioni 792 mila dollari.

Il potere di voto dell'Italia è dell'1,61 per cento del totale, mentre i due versamenti che ho citato per complessivi 96 milioni e 720 mila dollari rappresentano l'1,78 per cento del totale; abbiamo, cioè, un potere di voto inferiore alla percentuale della quota, e il potere di voto che risulta in meno equilibra il potere di voto che risulta in più a favore dei paesi emergenti, la cui quota evidentemente è sensibilmente inferiore, in termini percentuali, al potere di voto. Vi è già quindi un aggiustamento, anche se l'onorevole Giovannini ritiene che non sia sufficiente, come anche io credo che in effetti non lo sia.

L'onorevole Macchiavelli ha chiesto in modo particolare al Governo di precisare quale sia l'indirizzo che si intende seguire per quanto concerne la nostra condotta in seno a questi organismi finanziari internazionali. Credo che sia senz'altro interessante avere al riguardo qualche indicazione da parte dell'onorevole sottosegretario per il tesoro.

Infine l'onorevole Dal Sasso ha chiesto che venisse esaminato il problema del ricorso al capitolo n. 3523; credo, con la risposta da me data all'onorevole Serrentino, di avere almeno parzialmente fatto fronte all'esigenza cui l'onorevole Dal Sasso si è giustamente richiamato. In altre parole, le somme relative alla prima quota dello stanziamento di 61 miliardi troveranno posto in un capitolo di spesa che sarà iscritto nel bilancio preventivo dello Stato per il 1975.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero innanzitutto, signor presidente, ringraziare coloro che sono intervenuti nella discussione, sottolineando l'opinione concorde e sostanzialmente positiva – e non poteva non essere così – espressa dalle varie parti politiche in ordine alle finalità dell'IDA. che appunto si basa sul principio generale di cooperazione internazionale e di giustizia sociale: il che costituisce un impegno morale oltre che un impegno di natura politica, che ogni paese democratico non può ignorare.

Per quanto concerne la richiesta specifica fatta in ordine all'utilizzo di questi fondi dell'IDA, dico subito che non sono in grado di dare una risposta concreta; posso dire che il Governo italiano ritiene che l'utilizzo sia stato fatto finora in modo ritenuto dal Governo stesso soddisfacente.

Tenuto conto che il fine da raggiungere è quello di elevare il tenore di vita delle popolazioni più arretrate attraverso una ristrutturazione economica sia settoriale che generale, l'utilizzo è stato ispirato a criteri generali che voi conoscete e che hanno sempre trovato il consenso del Governo italiano; sono princìpi che si basano sulla libera competizione internazionale, in modo da garantire che i progetti di sviluppo finanziario dei paesi sottosviluppati siano eseguiti con il minor costo possibile. Anche se si tratta di un aspetto secondario, debbo tuttavia qui sottolineare quanto il relatore ha già detto, che cioé da questo sistema l'Italia in fondo ha tratto dei vantaggi; certo, non è che noi contribuiamo per avere dei vantaggi, ma non possiamo non sottolineare che così è stato in quanto abbiamo realizzato, attraverso questi finanziamenti, un aumento del volume delle esportazioni di prodotti e servizi finanziati con fondi multilaterali. Così, attraverso questa collaborazione internazionale abbiamo ottenuto anche una espansione dell'attività italiana sul piano mondiale.

Desidero ancora far presente che condivido quanto l'onorevole relatore ha sottolineato, cioè che la distinzione dei paesi (i 18 contro gli 89), è fatta proprio – e ritengo di intendere in questo senso l'esigenza sottolineata dai colleghi della sinistra – per favorire i paesi sottosviluppati rispetto ai paesi più ricchi. Si tratta di una esigenza che ritengo noi non possiamo che sottolineare favorevolmente e condividere.

Per quanto riguarda il potere di voto, anche se può essere auspicabile quell'aggiustamento cui si riferiva il relatore, direi che siamo già abbastanza vicini a tale aggiustamento. Credo che uno sforzo per creare un maggiore aggiustamento possa essere fatto, ma va tenuto conto che la soluzione di questi problemi non dipende certo soltanto dal Governo italiano, e che il valore economico dell'intervento è sempre, a nostro avviso, minore del valore morale, del valore politico e democratico della partecipazione all'Associazione.

Per concludere, dichiaro di condividere le modifiche suggerite dalla Commissione bilancio per quanto riguarda la copertura. Dichiaro infine che il Governo ritiene che questo disegno di legge debba essere approvato con sollecitudine, proprio per evitare ritardi ed inadempienze che certo non giovano al nostro paese sul piano internazionale.

GIOVANNINI. Signor presidente, prima di passare alla votazione degli articoli, se ella me lo consente, vorrei precisare qual è la nostra posizione nei confronti del disegno di legge. Quanto ho detto poc'anzi in sede di discussione nelle linee generali non voleva avere il significato di assoluta contrarietà ed avversione al provvedimento: voleva soltanto essere di stimolo e nello stesso tempo di invito al Governo perché esso compia tutti i passi necessari per giungere rapidamente ad una revisione dell'ordinamento statutario dell'IDA, una revisione che garantisca a tutti i paesi partecipanti la possibilità di trarre vantaggi da questa Associazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3 e 4 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo addizionale a favore dell'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* - IDA), della quale l'Italia è entrata a far parte in virtù della legge 12 agosto 1962, n. 1478, che ha approvato e reso esecutivo lo statuto dell'Associazione.

Il contributo di cui al presente articolo è fissato nella misura di dollari USA 96.720.000 da corrispondersi in quattro annualità in ragione di dollari USA 20.660.000 per ciascuno degli anni 1971 e 1972 e di dollari USA 27.700.000 per ciascuno degli anni 1973 e 1974.

(*È approvato*).

ART. 2.

Per la corresponsione del contributo di cui all'articolo 1, il ministro del tesoro è autorizzato a richiedere all'Ufficio italiano dei cambi il versamento, a favore dell'IDA, della valuta all'uopo necessaria, ed a rilasciare all'ufficio medesimo speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di un massimo di lire 61.000.000.000 ripartiti in corrispondenza di ciascun versamento.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° luglio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano un interesse, il cui tasso sarà stabilito dal Ministero per il tesoro, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati, ai loro interessi ed agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie, contenute negli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

I certificati medesimi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi.

Il ministro del tesoro determinerà, con propri decreti, i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

(*È approvato*).

ART. 3.

Il ministro del tesoro disporrà, con separato decreto, la corresponsione dell'interesse, fissandone il relativo tasso, sulle somme anticipate dall'Ufficio italiano dei cambi, maturato durante il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte dell'Ufficio stesso e quello dell'emissione dei relativi certificati.

(*È approvato*).

ART. 4.

È autorizzata, fino ad un ammontare di lire 8 milioni, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti dall'articolo 2 della presente legge.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 180.000.000 per l'anno finanziario 1972 e in lire 290.000.000 per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La V Commissione bilancio ha proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 180 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 290 milioni per l'anno finanziario 1973, si provvede, rispettivamente, a carico e mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé approvata.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione delle proposte di legge Belci e Marocco: Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586); Bologna: Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia (995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Belci e Marocco: « Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 »; e Bologna: « Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia.

L'onorevole Mazzarrino ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZARRINO, *Relatore*. Prima di svolgere la mia relazione, mi permetto di sottoporre all'attenzione di questa Commissione un testo unificato da me elaborato delle due proposte di legge. Questo testo consta di due articoli del seguente tenore:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 40 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provin-

cia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

ART. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ritengo opportuno accennare, sia pure brevemente, alla legge istitutiva del fondo, precisamente la legge 18 ottobre 1955, n. 908. L'articolo 1 di questa legge testualmente recita: « È costituito un Fondo di rotazione destinato a promuovere iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Affluiscono al fondo: *a*) le somme disponibili sul fondo ERP triestino e le quote di ammortamento per capitale ed interessi relative ai mutui accordati sul fondo stesso; *b*) le somme disponibili presso la sezione prestiti del Governo militare alleato e le quote d'ammortamento per capitali ed interessi sui mutui accordati dal Governo anzidetto e non convertiti in contributi a fondo perduto; *c*) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui accordati sul Fondo incremento edilizio, istituito con Ordine del Governo militare alleato n. 26 del 7 febbraio 1951; *d*) le quote d'ammortamento per capitale ed interessi sui mutui da concedersi ai sensi della presente legge; *e*) le somme derivanti da recuperi od estinzioni anticipate dei mutui; *f*) l'importo di 5 miliardi di lire che il Ministero del tesoro concede al Fondo di rotazione ».

Da questo articolo si evince che il fondo di rotazione fu istituito a suo tempo per consentire il proseguimento di quanto precedentemente era stato fatto con il fondo ERP dalla politica militare del Governo alleato in un particolare momento politico delle zone di Treiste e di Gorizia. Questo fondo di rotazione doveva servire ad aiutare l'economia di una zona che per le note vicende politiche si trovava in una situazione veramente precaria, situazione aggravata in special modo sia dalla perdita dell'*hinterland* sia dalla difficoltà dei rapporti con i paesi confinanti (Austria e Iugoslavia). Lo scopo primario del Fondo era quello di aiutare le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia. Oggi ci troviamo di fronte a due provvedimenti che tendono ad integrare questo fondo. Questo significa che i motivi di carattere politico ed economico che spinsero il Governo alla iniziativa legislativa del 1955 permangono, sia pure in un quadro politico ed economico diverso. Permane la situazione di depressione delle province di Trieste e di Gorizia e permangono, a mio avviso, anche i motivi che allora spinsero a consolidare l'economia di quella zona. Anzi a quei motivi oggi se ne sono aggiunti altri. L'opportunità di un rafforzamento della economia del territorio di Trieste e di Gorizia risulta evidente sol che si pensi che si tratta di zone che possono costituire un notevole punto di collegamento con le economie dei paesi vicini, cioè dell'Austria e della Iugoslavia. È per queste ragioni che le proposte di legge al nostro esame miranti ad integrare la dotazione del fondo di rotazione ci sembrano quanto mai opportune, e pensiamo che possano trovare il consenso di tutta la Commissione.

Passo ora ad illustrare l'attività posta in essere dal fondo ed il modo con il quale tale fondo fino a questo momento ha funzionato.

È unanime riconoscimento che l'attività del fondo ha contribuito in misura notevole allo sviluppo industriale nelle province di Trieste e di Gorizia. Tale attività si è concretata a tutto il 31 dicembre 1972 in n. 648 finanziamenti per complessivi 108 miliardi e 374 milioni, al netto di revoche e rinunce. Tenuto conto che il limite massimo dei singoli mutui non può superare il 70 per cento della spesa occorrente per la realizzazione dei progetti, gli interventi del fondo hanno consentito investimenti per circa 150 miliardi di lire.

Dell'assistenza creditizia del fondo hanno beneficiato tutte le attività produttive con risultati positivi per lo sviluppo dell'occupazione, incrementata alla cennata data del 31 dicembre 1972, di circa 26 mila unità.

Il comitato gestore del fondo nella concessione dei finanziamenti si è sempre ispirato al principio della economicità degli interventi, tanto è vero che a tutt'oggi le perdite accertate ammontano a lire 3.935.088 e riguardano una sola operazione di mutuo. Il rischio connesso agli interventi grava, come è noto, per l'80 per cento sul fondo di rotazione e per il rimanente 20 per cento sugli istituti gestori (cassa di risparmio di Trieste e cassa di risparmio di Gorizia). Questi ultimi fanno fronte alla quota di rischio a loro carico me-

diante speciali « fondi rischi » alimentati con una percentuale del tasso di interesse corrisposto dai mutuatari, percentuale variabile dallo 0,75 all'1 per cento a seconda dell'ammontare dei finanziamenti. In atto il fondo rischi costituito presso la cassa di risparmio di Gorizia ammonta a circa 900 milioni mentre quello di essere presso la cassa di risparmio di Trieste ammonta a circa 3 miliardi di lire.

Passiamo ora all'analisi degli interventi. Abbiamo i seguenti dati. Dall'inizio della sua attività (1956) il fondo, come ho già detto, ha concesso 648 mutui per lire 108.373.248.500 e precisamente: a Trieste 238 mutui per lire 68.860.758.500, a Gorizia 410 mutui per lire 39.512.490.000. Considerando la distribuzione per settori economici troviamo: n. 425 erogazioni per lire 95.862.765.000 a stabilimenti industriali, n. 12 per lire 1.727.000.000 a imprese armatoriali, n. 151 per lire 4.180.790.000 a iniziative turistico-alberghiere, n. 60 per lire 6.602.693.500 all'edilizia popolare, che riferiti distintamente alle due province interessate mettono in evidenza la ripartizione seguente: a Trieste n. 156 mutui per lire 61.308.275.000 per stabilimenti industriali, n. 12 per lire 1.727.000.000 per imprese armatoriali, n. 34 per lire 998.550.000 per iniziative turistico-alberghiere, n. 36 per lire 4.826.933.500 per edilizia popolare; a Gorizia n. 269 mutui per lire 34.554.490.000 per stabilimenti industriali, n. 117 per lire 3.182.240.000 per iniziative turistico-alberghiere, n. 24 per lire 1.775.760.000 per edilizia popolare.

Dai dati testé citati credo che possa ricavarsi un giudizio del tutto positivo sull'attività del fondo sia dal punto di vista della capacità promozionale che ha avuto nelle province di Trieste e di Gorizia, sia dal punto di vista del corretto andamento delle iniziative. Credo che questa sia una delle poche situazioni nel nostro paese in cui si può registrare il funzionamento di un fondo con perdite quasi inesistenti.

Per questi motivi, credo di poter raccomandare alla Commissione l'approvazione della proposta di legge, anche perché, per motivi di carattere politico, l'iniziativa già presa nel 1965 di integrare la dotazione del fondo di dotazione, già a suo tempo insufficiente, è arrivata al nostro esame con un po' di ritardo. Un ritardo nell'approvazione della proposta di legge comporterebbe un arresto ulteriore non soltanto nelle zone interessate, ma in tutto il paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GASTONE. Poiché abbiamo già affrontato la discussione del provvedimento in sede referente, mi limiterò a sottolineare le ragioni che mi spingono a preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti.

Noi condividiamo il parere del relatore circa il fatto che permangono le ragioni che hanno motivato e giustificato nel 1955 l'istituzione di questo fondo. Siamo anche d'accordo che questa proposta di rifinanziamento giunge in ritardo, dopo che da tempo i fondi si sono esauriti. Anzi, dobbiamo esprimere il nostro stupore per il fatto che sia stata necessaria una iniziativa parlamentare mentre, a nostro avviso, doveva essere presentato un disegno di legge al riguardo. Una maggiore tempestività ci avrebbe consentito di discutere con più calma e di apportare i relativi emendamenti.

Proprio dall'esame dei dati che ci ha fornito il relatore circa il funzionamento del fondo in questi anni si riconferma l'esigenza di assicurare a questo fondo la possibilità di dare aiuto alle iniziative minori, cioè agli operatori economici che hanno meno forza. Infatti, in un fondo come questo, che non è specificatamente destinato alla piccola e media industria, è evidente che il problema delle garanzie e la stessa facilità nel compiere le operazioni portano a dare la precedenza e la preferenza ad operazioni di grande portata e quindi ad escludere dall'accesso al credito le aziende minori, o almeno ad ammetterle in misura limitata.

Le nostre proposte si articolano su due piani. Il primo riguarda appunto la possibilità di fare accedere più facilmente al credito la piccola e media industria. Questa possibilità crediamo che la si possa realizzare in due modi: con la costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria che venga fornita alle aziende minori, le quali non abbiano capienza di garanzia propria sodisfacente, e con la proposta di elevare dal 50 al 75 per cento della spesa la misura del mutuo per le piccole e medie imprese.

Le ulteriori modificazioni che proponiamo riguardano il fatto che, successivamente al 1955, in epoca molto recente, si è istituita la regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Noi riteniamo che la presenza della regione debba essere istituzionalizzata, come anche deve essere sancita la necessità del parere di conformità della regione per quanto concerne i progetti di nuovi investimenti e di ampliamento per i quali si richiede l'intervento del fondo.

Sull'istituzione del fondo di garanzia sussidiaria vorrei ricordare ai colleghi e al relatore che le difficoltà che incontrano le piccole e medie aziende industriali per poter accedere al credito agevolato non è una scoperta che noi facciamo in questo momento in occasione della discussione di questa proposta di legge trattandosi di un concetto che ricorre in tutte le relazioni del Mediocredito regionale lombardo che, come è noto, è il più forte d'Italia. Lo stesso CNEL, richiesto di un parere, ha ribadito questa esigenza.

Tale esigenza mi sembra che sia particolarmente sentita nella Venezia Giulia dove questo fondo – del quale noi discutiamo il rifinanziamento – nelle 660 e più operazioni che ha effettuato dalla sua istituzione al 31 dicembre 1972, presenta per ogni finanziamento nel settore industriale, una media molto elevata: precisamente una media di 225 milioni per ogni operazione, che diventa poi di 393 milioni se ci riferiamo agli interventi della regione e addirittura di un miliardo e 80 milioni se si considerano le operazioni che si sono effettuate per nuovi insediamenti industriali sempre nella zona di Trieste.

Di fronte ad un così notevole accesso al credito agevolato da parte delle grandi industrie già operanti o che si sono insediate in quella zona, mi sembra si possa pensare ad una mortificazione delle imprese minori. Credo che a tale giudizio si possa accedere soprattutto se si ricorda che i finanziamenti agevolati – sempre nel settore industriale – concessi dal Mediocredito lombardo dal 1953 al 1971 hanno raggiunto una media di 52 milioni a fronte dei 225 milioni del fondo di Trieste e di Gorizia. Benché il limite raggiunto dal Mediocredito lombardo sia stato così sensibilmente inferiore rispetto al dato che abbiamo per il fondo di Trieste e di Gorizia, lo stesso Mediocredito lombardo sostiene l'esigenza di un fondo di garanzia. In considerazione della necessità della costituzione del fondo di garanzia, senza ulteriormente ritardare l'*iter* del provvedimento al nostro esame, riteniamo che si possa raggiungere lo scopo riducendo di 1 miliardo il nuovo conferimento al fondo di rotazione per le iniziative economiche di Trieste e di Gorizia, costituendo invece, per il periodo dal 1973 al 1980, attraverso il conferimento di 125 milioni all'anno, un fondo di un miliardo che consenta di dare questa garanzia sussidiaria, senza dover ricorrere ad una modifica della copertura della legge.

Con il nostro articolo 1-*bis*, poi, prospettiamo l'opportunità di elevare – per quanto riguarda le piccole e medie aziende – al 75 cento della spesa il limite per la concessione dei mutui agevolati. La legge in vigore – legge 18 ottobre 1955, n. 908 – all'articolo 2 prevede nel 50 per cento la misura della sovvenzione per tutte le operazioni, ad eccezione di alcuni casi particolari per i quali si può arrivare al 75 per cento, con la preventiva autorizzazione del ministero competente. Per rendere più snella la procedura di concessione dei mutui, noi riteniamo che sia opportuno prevedere la possibilità di concedere i mutui stessi fino alla concorrenza del 75 per cento per un numero limitato di aziende, e cioè per le aziende minori; questa nostra proposta si integra con quella dell'istituzione di un fondo di garanzia sussidiaria, dato che per le piccole imprese l'elevamento dei limiti del mutuo comporta una maggiore difficoltà nel fornire garanzie. Naturalmente, in conseguenza di tale modifica proponiamo l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 908, ove si stabilisce la necessità della preventiva autorizzazione del ministero per il raggiungimento del 75 per cento della spesa del mutuo concesso.

Nello stesso articolo 1-*bis*, che noi proponiamo, è prevista una modifica alla composizione del comitato di gestione del fondo, composizione prevista nell'articolo 4 della legge n. 908; la nostra proposta tende a sostituire quattro dei cinque membri rappresentanti i diversi ministeri con tre membri designati con voto limitato dal consiglio regionale (in modo da permettere la presenza delle minoranze del consiglio regionale in questo organo di direzione del fondo) e con un rappresentante delle organizzazioni regionali dei lavoratori. Quest'ultima richiesta è motivata dal fatto che i lavoratori hanno un interesse preminente a che i fondi vengano erogati in modo da promuovere una maggiore occupazione nel territorio. Nel nostro articolo aggiuntivo prevediamo sempre la presenza del rappresentante del Ministero del tesoro, il quale deve controllare il funzionamento del comitato.

È necessario poi che le scelte operate attraverso le iniziative adottate dal Fondo – allorché il fondo decide di concedere mutui agevolati – assicurino un maggiore sviluppo ed un potenziamento delle aziende; ma è necessario altresì che le stesse si inquadrino nel piano di sviluppo economico regionale, e quindi anche nel programma urbanistico comprensoriale; per andare incontro a tale esigenza, proponiamo una norma la quale prevede che ogni domanda di mutuo debba essere corredata da un parere di conformità espresso dalla competente commissione del consiglio regionale del

Friuli-Venezia Giulia. Questo nostro emendamento, anche per evitare ulteriori perdite di tempo nella fase istruttoria, a nostro avviso potrebbe anche essere modificato, stabilendo che questo parere può essere chiesto dallo stesso comitato di gestione del fondo alla regione Friuli-Venezia Giulia.

Infine proponiamo un emendamento sempre all'articolo 4 della legge n. 908 per quanto riguarda le scelte di massima che il fondo deve fare in ordine alle iniziative da assistere. Riteniamo cioè che debbano essere incentivate maggiormente le iniziative che assicurino un maggior incremento di occupazione, e che quindi debbano essere preferiti gli investimenti che prevedono un minor impiego di capitale per addetto.

Questo non significa che si intenda mortificare le iniziative o dare la preferenza a investimenti non idonei a condurre le aziende interessate a livelli maggiori di competitività. Se per esempio vengono avanzate due richieste di intervento per maglifici, la prima implicante un investimento di 200 milioni per 50 addetti e l'adozione di macchine moderne, idonee a produrre un miliardo di fatturato annuo; la seconda riguardante un investimento di soli 100 milioni, sempre per 50 addetti, ma con l'uso di macchinari che possono dare soltanto 700 milioni di fatturato. in questo caso il fondo dovrà scegliere la prima e non la seconda proposta.

Il nostro intendimento è in pratica quello di fornire un preciso indirizzo al comitato, affinché tenga conto delle attitudini professionali della popolazione e dei tradizionali settori di attività, preferendo incentivare maggiormente un settore in cui, per ottenere una produzione concorrenziale, occorra un minor investimento per addetto. Abbiamo inoltre previsto la facoltà della regione Friuli-Venezia Giulia di muovere rilievi qualora ritenga che le scelte del comitato non corrispondano agli interessi della regione stessa ed ai programmi di sviluppo che essa si è data.

Gli altri due articoli aggiuntivi servono, infine, a stabilire i modi di costituzione di questo fondo di garanzia sussidiaria e ad indicare le aziende che vi possono accedere. Si potrebbe obiettare che i limiti proposti per consentire l'accesso alla garanzia sussidiaria (limitata alle imprese che abbiano un capitale investito non superiore a 200 milioni quando effettuino investimenti non superiori alla stessa somma nel caso di imprese industriali o artigiane; limitata alle imprese che abbiano un capitale investito non superiore a 100 milioni quando effettuino investimenti non superiori alla stessa cifra nel caso di imprese commerciali o turistico-alberghiere) siano troppo bassi e non corrispondano al concetto attuale di piccola e media industria, le cui dimensioni si tende ad elevare sensibilmente.

Vorrei però far presente che questa nostra proposta non intende dare una definizione della piccola o media azienda; intende soltanto limitare la garanzia sussidiaria alle aziende minori, a quelle cioè che non hanno la possibilità di accedere ad altre garanzie in presenza di reali esigenze di investimento per uno sviluppo proporzionato alle loro potenziali possibilità.

L'articolo 1-*quater* da noi proposto stabilisce in quale misura verrebbe fornita la garanzia (80 per cento) e come il fondo dovrebbe essere costituito: non soltanto, cioè, con i 125 miliardi annui da stanziare tra il 1973 e il 1980 (fino ad un totale di 1 miliardo), ma anche con il gettito di un 1 per cento da trattenere *una tantum* sull'ammontare della sovvenzione, nonché con gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo stesso.

Desidero infine ricordare che sul finire della passata legislatura fu presentata la proposta di legge n. 2193, sottoscritta da parlamentari di varie parti politiche, dai liberali ai socialisti, con la quale appunto si prospettava la costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria; analoga proposta di legge è stata ripresentata in questa legislatura: ora i nostri emendamenti per la costituzione, il finanziamento ed il funzionamento del fondo di garanzia sussidiaria ricalcano sostanzialmente le norme di quella proposta di legge n. 2193.

Il relatore potrebbe obiettare che occorre prima attendere che una norma di carattere generale affronti il problema della costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria nazionale, in cui poi potrebbe anche rientrare il fondo speciale per Trieste e Gorizia. Noi riteniamo però che, proprio nel momento in cui si rifinanzia in maniera così sostanziale questo fondo (cosa alla quale non ci opponiamo) sarebbe opportuno, prima che i fondi così resi disponibili vengano assorbiti da grosse iniziative – il che avverrà rapidamente – garantire che queste forme di credito non siano precluse alle piccole e medie aziende: e ciò si può ottenere soltanto con l'istituzione del fondo di garanzia.

C'è di più: se oggi approvassimo con una larga maggioranza le modifiche da noi proposte, credo che contribuiremmo ad aprire rapidamente la strada per l'esame del disegno di legge che è stato presentato proprio in questi giorni dal Governo, ma che purtroppo

si allontana molto dai criteri previsti nella proposta di legge n. 2193, avvicinandosi invece a quelli contenuti nel disegno di legge che fu già presentato nel 1971 e che fu oggetto di severe critiche da parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

MACCHIAVELLI. Desidero esprimere alcuni concetti già esposti nella precedente discussione in sede referente prima che le proposte di legge n. 586 e n. 995 venissero unificate. Il punto di vista del gruppo al quale appartengo si collegava proprio alla presentazione della proposta di legge cui ha fatto riferimento l'onorevole Gastone, a proposito della quale era stata richiamata l'attenzione della Commissione su alcune necessità; la prima era quella di considerare particolarmente le piccole e medie aziende.

Riteniamo che, per quanto riguarda le piccole e medie aziende, la maggiore garanzia derivi proprio dal fattore lavoro. Il semplice fatto che un artigiano, ad esempio, intenda migliorare la propria azienda o la propria bottega rappresenta già un indice di buona volontà e costituisce di per sé una garanzia. Tale nostra considerazione è rafforzata dalle affermazioni poc'anzi enunciate dal relatore, ossia dal fatto che in questi 15-16 anni di attività della legge n. 908 le perdite sono state praticamente insignificanti; e ciò dimostra la serietà con cui si è operato e la validità della legge che qui riconfermiamo.

Quindi, se questo nostro concetto – che poi è stato ripreso e meglio articolato attraverso gli emendamenti dell'onorevole Gastone e di altri colleghi del gruppo comunista – dovesse trovare l'accoglimento della Commissione (come mi è sembrato di capire dall'atteggiamento dei gruppi della maggioranza nel corso della discussione sulle linee generali) credo che miglioreremmo notevolmente la legge n. 908, che non faceva alcuna discriminazione tra grandi, piccole e medie imprese.

Il secondo concetto che desidero ribadire attiene alla formazione del comitato. Dal 1955 ad oggi si è verificato un fatto importante, non soltanto per la regione Friuli-Venezia Giulia, ma per tutto il paese: l'entrata in funzione degli enti regionali. Anche a noi sembra (come abbiamo già avuto modo di affermare) che in un comitato chiamato a considerare in modo particolare la vita economica di Gorizia e di Trieste, la presenza dei rappresentanti dell'ente regione sia assolutamente necessaria e indispensabile. Con questo non intendiamo eliminare la presenza di un rappresentante del Governo, anche se non possiamo non sottolineare che forse in questo comitato il numero dei rappresentanti dei ministeri è eccessivo. Non so se l'onorevole Gastone, a proposito dell'emendamento illustrato, voglia meditare sull'opportunità che, insieme con il rappresentante del Ministero del tesoro, vi sia un rappresentante del Ministero dell'industria o della programmazione; evidentemente si tratta di una zona i cui insediamenti industriali debbono seguire un certo indirizzo, anche di carattere nazionale. Tuttavia ritengo che se qualche rappresentante ministeriale venisse sostituito da qualche rappresentante della regione, anche se ciò potrebbe portare ad un comitato eccessivamente numeroso, otterremmo indubbiamente un risultato positivo. Infatti la regione è senz'altro più vicina e più interessata anche ad una politica di programmazione per quanto riguarda le due province considerate, le quali hanno grossi problemi (da noi tutti riconosciuti in più di una occasione) sia per la posizione estremamente delicata in cui si collocano sia perché esse si trovano in condizioni di notevole depressione.

Malgrado queste osservazioni, desidero ribadire che forse la legge n. 908 è una delle poche che abbia dato buoni risultati (come ha affermato lo stesso relatore). Qualora riuscissimo ad apportare ad essa le correzioni che sono state indicate, ne faremmo uno strumento ancora migliore e maggiormente aderente alle necessità delle province di Trieste e di Gorizia.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

MAZZARRINO, *Relatore*. Desidero esprimere il mio parere sugli emendamenti preannunciati dall'onorevole Gastone, che sono divisi in due gruppi: da ua parte, quelli che distinguono la piccola e media industria dalla grande industria, e dall'altra quelli che attengono alle modalità del funzionamento del fondo di rotazione e alla composizione degli organi *ad hoc*.

Credo sia estremamente difficile definire in una legge, sostituendoci a coloro che in pratica debbono gestire il fondo, un concetto così sfuggente come è quello di piccola e media industria. Anche l'emendamento dell'onorevole Gastone, che parla di 200-300 milioni è, a mio parere, quanto meno arbitrario. Di tale cifra non si dà una spiegazione; perché, allora, non 3-4 milioni, o 100 milioni? Non viene fatto riferimento ad alcuna esperienza in questo campo, né a parametri esistenti. D'altra parte, non sarebbe possibile usare un

unico parametro per tutto il settore industriale; è evidente che, nel caso specifico, abbiamo: industria in genere, artigianato, industria alberghiera e industria cantieristica. Per quanto riguarda, poi, le province di Trieste e Gorizia, non possiamo dimenticare che esse si situano in una regione sottosviluppata e con particolari problemi politici ed economici a causa delle connessioni possibili con i paesi vicini. Pertanto, non credo sia possibile procedere definendo aprioristicamente la piccola e la media impresa; al contrario, dobbiamo rivolgere la nostra attenzione al più generale problema dello sviluppo industriale dell'intera zona.

GASTONE Credo di dover precisare che il mio concetto non era quello di favorire una categoria, bensì di impedire che venissero danneggiate, tra le piccole e medie industrie, quelle più piccole.

MAZZARRINO, *Relatore*. Conosco bene il suo punto di vista, onorevole Gastone, perché abbiamo già avuto modo di parlare del problema.

È chiaro quanto ella afferma; dico soltanto che non è possibile attuarlo. La passata esperienza ci dimostra ampiamente come il fondo di rotazione non abbia favorito le cosiddette grosse imprese. Onorevole Gastone, quando si stanziano le somme che sono state stanziate e si realizza un incremento nell'occupazione dell'ordine di 26 mila unità, si arriva ad un rapporto investimento-addetto che si attesta sui 5 milioni di lire per addetto. Credo si tratti di cifra che non trova riscontro in nessun altro settore di investimento, in Italia. Non capisco che cosa si possa fare di più, in concreto, per favorire le piccole e medie aziende! Ma voglio fare un'altra osservazione. Il concetto cui si fa riferimento noi possiamo recepirlo nel senso di formulare dei voti in un ordine del giorno. Ma sostituirsi, con un articolo di legge, alle capacità di analisi dell'amministratore del fondo, mi pare possa farci cadere in quel malvezzo che, come Parlamento, ci accade a volte di avere: di fare delle leggi – cioè – che somigliano più a regolamenti che a leggi vere e proprie. Mi auguro che le autorità che debbono gestire il fondo di rotazione e che assumono, nei confronti dello Stato e della comunità in generale, la responsabilità del buon andamento delle operazioni, abbiano questa larghezza di capacità di analisi.

Questi sono i motivi per i quali, senza contestare la validità delle argomentazioni con le quali gli onorevoli Gastone e Macchiavelli hanno sostenuto le loro tesi, mi permetterei di non accogliere gli emendamenti relativi alla discriminazione delle industrie in piccole, medie e grandi. Accetterei invece che si formulassero dei voti, in un ordine del giorno, che raccomandasse agli amministratori del fondo di tenere in particolare considerazione alcune situazioni che dovessero verificarsi nel settore delle piccole e medie industrie.

Quanto agli articoli aggiuntivi 1-*ter* e 1-*quater*, pregherei l'onorevole Gastone di ritirarli. Accettare quanto in essi proposto, significherebbe bloccare un miliardo – che potrebbe essere destinato alle attività industriali della zona di Trieste e di Gorizia – per un fondo di garanzia che non ha avuto occasione di essere richiesto in questi 17 anni e che ho l'impressione servirebbe molto poco. Si tratterebbe in ogni caso di bloccare la cifra in questione – cifra che potrebbe invece essere utilizzata il più rapidamente possibile –, per giacenze inerti di lungo periodo.

Per quanto concerne il rischio connesso agli interventi, come i colleghi sanno, esso grava per l'80 per cento sul fondo di rotazione e per il rimanente 20 per cento sugli istituti gestori. Ci troviamo, dunque, di fronte a coperture di rischio talmente ampie, da non riuscire a capire chi si intenda ancora garantire. Lo Stato – forse – che è il mutuante?

Per quanto riguarda la composizione degli organi di gestione e la proposta inclusione, nel comitato, dei rappresentanti regionali, desidero fare alcuni rilievi. In occasione della modifica della legge istitutiva del Mediocredito per il Friuli-Venezia Giulia (Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia) si estese la capacità di azione di questo istituto all'intera regione e si condizionò la partecipazione di rappresentanti regionali alla gestione del fondo alla concessione, da parte della regione Friuli-Venezia Giulia, di un contributo. È noto che la regione ha già predisposto un suo schema di legge per la partecipazione alla dotazione del fondo. Sarebbe dunque già accolto, in via di fatto, il principio della presenza di rappresentanti della regione all'interno del comitato. Non mi pare, comunque, che la composizione degli organi di gestione meriti particolari critiche o solleciti emendamenti. Lo stesso onorevole Macchiavelli ha poc'anzi riconosciuto l'opportunità della presenza, negli organismi in questione, di un rappresentante del Ministero dell'industria. Né mi pare che si possa discriminare tra ministero e ministero.

Anche da questo punto di vista, non ritengo opportuno accogliere gli emendamenti proposti. Noi siamo di fronte, onorevoli colleghi, ad una delle poche leggi fatte veramente bene. Essa è così valida ancora oggi che tentare di modificarla, sia pure con il lodevole intento di migliorarla, rischierebbe di aprire una serie di ipotesi negative che in questo momento probabilmente ci sfuggono.

Da ultimo, per quanto attiene al parere della regione Friuli-Venezia Giulia – di cui all'emendamento Gastone ed altri 1. 0. 1, mi pare evidente che lo stesso allungherebbe i tempi di esame delle singole pratiche, tempi che noi abbiamo il desiderio di accelerare. D'altronde, accogliere la tesi proposta significherebbe anche ignorare quanto è stato più volte detto in merito alle competenze del CIPE.

RUFFINI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Concordo con le osservazioni formulate dal relatore. In particolare per quanto concerne gli emendamenti proposti, che pure sono apprezzabili nelle intenzioni, condivido il parere contrario dell'onorevole Mazzarrino, permettendomi di aggiungere qualche osservazione. L'emendamento all'articolo 1 è inteso a ridurre da 40 a 39 miliardi l'apporto dello Stato al fondo di rotazione per iniziative economiche a Trieste e Gorizia. La rimanente somma di lire un miliardo verrebbe destinata alla costituzione di un apposito « fondo di garanzia sussidiaria ». Tenuto conto che l'importo di 40 miliardi, di cui al testo originario, è appena sufficiente in relazione alle esigenze del fondo, e considerato altresì che il fondo di garanzia sussidiaria non risponde ad obiettive necessità, si ritiene che la prevista riduzione non sia da assecondare. Desidero fare presente che le perdite relative ai finanziamenti a valere sul fondo di rotazione gravano – per legge – per l'80 per cento sullo stesso fondo e solo per il 20 per cento sugli istituti di credito finanziatori. Stante l'alta percentuale di rischio a carico del fondo, gli istituti, nel concedere i finanziamenti, già si attengono a criteri di notevole larghezza. Il prevedere un'ulteriore forma di garanzia sussidiaria potrebbe costituire il presupposto per il finanziamento di iniziative di incerto risultato: e ciò in contrasto con lo spirito della legge costitutiva del fondo che, com'è noto, tende alla realizzazione di intraprese capaci di contribuire allo sviluppo industriale del territorio di Trieste e Gorizia.

Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 1-*bis*, inteso a consentire al fondo di accordare finanziamenti alle medie e piccole imprese ed alleaziende artigiane fino al 75 per cento della spesa ammissibile, c'è da osservare che il limite massimo del 50 per cento, ora previsto per tali categorie di imprese – limite peraltro recepito su scala nazionale da tutta la legislazione degli incentivi – non potrebbe essere superato senza mettere in forse la partecipazione delle aziende finanziate al rischio delle iniziative. La percentuale del 75 per cento prevista per i mutui di edilizia popolare risponde ad esigenze di ordine sociale e non può essere estesa ad altri settori. Accogliendo l'articolo aggiuntivo finiremmo col costituire un precedente, turbando la uniformità della legislazione nazionale in materia.

Sono d'accordo con quanto dice il relatore circa il comitato di gestione del fondo di rotazione. Quanto all'articolo aggiuntivo 1-*ter*, ricordo che è già prevista la rappresentanza regionale in caso di effettivo apporto della regione.

A proposito dei due commi che si propone di aggiungere fra il quarto e quinto comma dell'articolo 4 della legge n. 908, desidero precisare che la conformità dell'iniziativa alle direttive del piano di sviluppo può essere valutata dallo stesso comitato di gestione del fondo cui partecipano anche rappresentanti regionali.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 1-*quater* non ho nulla da aggiungere: una volta espresso il parere contrario all'articolo aggiuntivo 1-*ter*, esso è conseguentemente esteso anche a questa proposta.

Pertanto il Governo, esprimendo parere contrario a tutti gli emendamenti, auspica che la Commissione approvi il provvedimento nel testo unificato predisposto dal relatore.

PRESIDENTE. Propongo che la Commissione assuma come testo base quello unificato predisposto dal relatore.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 40 miliardi di lire a favore del fondo di rotazione per iniziative

economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980.

Gli onorevoli Gastone, Skerk, Menichino, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

« È autorizzato l'ulteriore conferimento della somma di lire 39 miliardi a favore del fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, di cui alla legge 18 ottobre 1955, n.908 e successive modifiche e integrazioni. La somma sarà ripartita in otto annualità di 4.875 milioni di lire per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1973 al 1980 (1. 1).

Su questo emendamento si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 1 del testo unificato.

(*È approvato*).

Gli onorevoli Gastone, Skerk, Menichino, Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*bis*.

Tra il secondo e il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, inserire il seguente:

« I mutui alle piccole e medie imprese ed alle aziende artigiane sono accordati per una somma non superiore al 75 per cento della spesa, fermi restando i limiti di tempo previsti per l'ammortamento di cui al precedente comma. Per piccole e medie imprese s'intendono quelle di cui al secondo comma dell'articolo 1-*ter* della presente legge ».

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è abrogato.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908 è sostituito dal seguente:

« Il comitato è composto:

da un presidente;

da tremembri designati dal comitato interministeriale per il credito e risparmio, dei quali due scelti tra gli esponenti di attività economiche indicati dalla camera di commercio di Trieste e uno fra gli esponenti delle stesse attività indicati dalla camera di commercio di Gorizia;

da tre membri designati con voto limitato dal consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, al di fuori dei componenti il consiglio medesimo;

da un membro designato dalle organizzazioni sindacali regionali dei lavoratori;

da un membro designato dal ministro del tesoro ».

Tra il quarto e il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, sono inseriti i seguenti commi:

« Le domande di mutuo, prima di essere sottoposte alle decisioni del comitato, devono essere presentate alla regione Friuli-Venezia Giulia, che esprimerà un giudizio sulla conformità dell'investimento al piano di sviluppo economico regionale.

Il giudizio sarà fornito dalla commissione del consiglio regionale competente per materia. La commissione in parola deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine si presume che il parere sia favorevole ».

Il quinto comma dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è sostituito dal seguente:

« Il comitato determina l'ammontare e la durata del mutuo e il saggio dell'interesse dovuto sulla base di criteri di massima stabiliti con apposita deliberazione e rispondenti al principio di incentivare gli investimenti che prevedono un minore impiego di capitale per addetto. Sia la deliberazione riguardante i criteri di massima che quelle relative alle singole domande di mutuo sono comunicate dal presidente al ministro del tesoro e al presidente della giunta regionale. Quest'ultimo, qualora abbia rilievi da muovere dovrà comunicarli al ministro del tesoro e al presidente del comitato entro 15 giorni dalla avvenuta ricezione. Le deliberazioni diventano esecutive dopo 30 giorni dalla comunicazione qualora il ministro del tesoro non ne disponga le revoca o il riesame.

L'articolo 6 della legge 23 gennaio 1970, n. 8, è abrogato ».

Su questo articolo aggiuntivo hanno espresso parere contrario il relatore ed il Governo.

MACCHIAVELLI. Vorrei chiedere all'onorevole Gastone se ha difficoltà ad eliminare l'ultimo periodo del primo comma « Per piccole e medie imprese s'intendono... ». Sarebbe forse meglio riferirci alla definizione prevista dal codice civile. Qualora l'onorevole Gastone non intendesse sopprimere l'ultima parte del comma, chiedo la votazione per divisione del testo, perché sono d'accordo circa lo spirito della proposta ma concordo con il relatore nel sostenere che dobbiamo riferirci al codice civile.

GASTONE. La precisazione finale non aveva lo scopo di dare una definizione della piccola e media impresa, ma di limitare la possibilità della concessione del mutuo nella misura del 75 per cento alle piccole aziende rientranti entro i limiti detti. Ma sono d'accordo sulla soppessione dell'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo aggiuntivo, ultimo periodo che quindi ritiro.

MAZZARRINO, *Relatore*. Ritorna il concetto di lasciare un margine di discrezionalità agli organi amministrativi, piuttosto che procedere ad una determinazione per legge. È per questo motivo che mi vedo costretto a confermare il parere contrario all'articolo 1-*bis*.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1-*bis*, precedentemente letto (con la modifica accolta dal proponente) cui si sono dichiarati contrari il relatore ed il Governo.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Gastone, Skerk, Menichino, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*ter*.

A favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistico-alberghiere di cui in appresso, che non siano in grado di offrire garanzie ritenute valide o capienti dagli istituti e aziende di credito di cui all'articolo 3 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, può essere accordato dal comitato di cui all'articolo 4 della legge stessa, su richiesta degli istituti e aziende di credito medesime, la garanzia sussidiaria dell'apposito fondo di cui all'articolo seguente.

Tale garanzia può essere prestata alle imprese che, al momento della concessione del finanziamento, abbiano:

se imprese industriali o artigiane per la produzione di beni o di servizi, un capitale investito non superiore a 200 milioni di lire, quando effettuino investimenti non superiori alla stessa somma;

se imprese commerciali o turistico-alberghiere, un capitale investito non superiore a 100 milioni quando effettuino investimenti non superiori alla stessa cifra.

Su questo articolo aggiuntivo si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Gli onorevoli Gastone, Skerk, Cesaroni, Cirillo, Giovannini, La Marca, Niccolai Cesarino, Pascariello, Pellicani Giovanni, Raffaelli, Terraroli e Vespignani hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 1-*quater*.

Al fine di consentire la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'articolo precedente è istituito un " fondo di garanzia sussidiaria ".

La gestione di tale fondo è demandata al comitato di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, modificato dall'articolo... della presente legge.

La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica nella misura dell'80 per cento della perdita sofferta dall'istituto finanziatore, per capitale, interessi contrattuali, interessi di mora nella misura prevista contrattualmente sino alla data di liquidazione della perdita da parte del fondo.

Alla dotazione del fondo concorreranno:

1) un versamento iniziale di 125 milioni da stanziare a carico del bilanco dello Stato per l'esercizio 1973; negli esercizi successivi si provvederà con altre sette annualità di 125 milioni ciascuna fino all'esercizio 1980 per un complessivo importo di lire 1 miliardo;

2) gli interessi maturati sulle disponibilità del fondo.

Tale articolo risulta precluso a seguito della reiezione del precedente articolo aggiuntivo 1-*ter*.

Poiché all'articolo 2 del testo unificato non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 2.

All'onere di lire 5.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(*È approvato*).

GASTONE. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione del testo unificato delle proposte di legge, oggi esaminato; tale astensione non significa opposizione al rifinanziamento, poiché noi riconosciamo la funzione positiva che ha esercitato e che continua ad esercitare questo fondo di rotazione, e riconosciamo anche che, se esso non fosse rifinanziato, si porrebbero degli ostacoli all'ulteriore sviluppo economico delle zone interessate di Trieste e di Gorizia. La nostra astensione vuole piuttosto sottolineare il fatto che il meccanismo della legge ed il pratico funzionamento del fondo, così come sono concepiti, ostacolano l'accesso al credito agevolato (e questo è un credito molto agevolato) da parte delle piccole aziende. Queste ultime, infatti, incontrano particolari difficoltà nell'accedere al credito sia perché questo viene concesso soltanto sul 50 per cento della spesa, sia perché vengono richieste delle garanzie che il piccolo operatore difficilmente è in grado di dare.

Noi ci auguriamo che le difficoltà in cui versano i piccoli operatori economici delle zone di Trieste e di Gorizia – come d'altra parte quelli delle altre zone d'Italia – possano venire presto superate da una legge che istituisca un fondo di garanzia sussidiaria.

SPINELLI. Certamente la maggioranza della Commissione è concorde nell'esprimere il proprio parere favorevole al rifinanziamento del fondo di rotazione, secondo la somma indicata nel testo unificato delle proposte di legge, che, del resto, stiamo esaminando con notevole ritardo.

Si è discusso intorno all'alternativa se limitarci al rifinanziamento dei 40 miliardi, che tutti ritenevamo giusto, oppure – tenendo conto dell'esperienza e dei nuovi avvenimenti verificatisi dal 1955 ad oggi – procedere a modificare la legge 18 ottobre 1955, n. 908, istitutiva del fondo di rotazione, per quanto riguarda sia alcune norme per l'utilizzazione del fondo, sia la composizione degli organi del medesimo, tenendo presente la nuova realtà rappresentata dalla costituzione delle regioni.

Ora, è vero che la regione può entrare a far parte degli organi dirigenti, come membro finanziatore, ma noi ritenevamo molto importante, anche per una questione di principio, che la presenza delle regioni fosse istituzionalizzata tramite una modifica della legge n. 908. Il fatto che questo concetto sia stato respinto ci ha lasciati estremamente perplessi. Comunque, tenendo presente l'esigenza di rifinanziare il fondo e il ritardo di fronte al quale ci troviamo a questo proposito, il nostro gruppo, pur esprimendo perplessità e riserve, voterà a favore del testo unificato delle proposte di legge in discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimane stabilito che il titolo del provvedimento sarà quello della proposta di legge n. 586.

(*Così rimane stabilito*).

Il testo unificato delle proposte di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Contributo addizionale all'Associazione internazionale per lo sviluppo (*International Development Association* – IDA) » (1251):

Presenti e votanti 22
Maggioranza 12
Voti favorevoli 22
Voti contrari . . . . —

Hanno dichiarato di astenersi 10 deputati.

(*La Commissione approva*).

Proposte di legge Belci e Marocco: « Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio

di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 » (586); Bologna: « Integrazione del fondo di rotazione per iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia » (995) *in un testo unificato e con il titolo:* « Integrazione della dotazione del fondo di rotazione per iniziative economiche del territorio di Trieste e della provincia di Gorizia, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908 (586-995):

Presenti e votanti 24
Maggioranza 13

Voti favorevoli 24
Voti contrari 0

Hanno dichiarato di astenersi 8 deputati.

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Sul disegno di legge n. 1251:

Bertè, Borghi, Cascio, Castellucci, Ciampaglia, Frau, Ciccardini, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarino, Mazzarrino, Pandolfi, La Loggia, Postal, Orsini, Rende, Sanza, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Vicentini e Vincenzi.

Sul testo unificato delle proposte di legge n. 586 e n. 995: .

Bertè, Borghi, Cascio, Castellucci, Ciampaglia, Dal Sasso, Frau, Ciccardini, Macchiavelli, Malfatti, Mazzarino, Mazzarrino, Pandolfi, La Loggia, Postal, Orsini, Rende, Santagati, Sanza, Serrentino, Sinesio, Spinelli, Vicentini e Vincenzi.

Si sono astenuti:

Sul disegno di legge n. 1251:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Dal Sasso, Gastone, Giovannini, Niccolai Cesarino, Raffaelli, Santagati e Vespignani.

Sul testo unificato delle proposte di legge n. 586 e n. 995:

Buzzoni, Cesaroni, Cirillo, Gastone, Giovannini, Niccolai Cesarino, Raffaelli e Vespignani.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO